



Oggetto: Richiesta riconoscimento attività di tirocinio o di frequenza presso policlinico di Milano.

la studentessa ... Omissis ..., iscritta al 2° anno di Infermieristica presso l'Università degli studi di Firenze con sede a Prato, si è rivolta al Garante esponendo quanto segue.

Lavora da molti anni come O.S.S.

Iscritta per la prima volta al corso di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2006/2007, ha dovuto poi interrompere gli studi per ragioni personali fino all'anno accademico 2011/2012, quando ha ripreso gli studi presso l'Università di Firenze.

Presso l'Ateneo fiorentino ha svolto attività di tirocinio nell'anno accademico 2011/12, senza però completare il percorso di studio.

Sotto la vigenza del vecchio ordinamento (è successivamente passata al nuovo) ha svolto otto tirocinii in vari settori della professione infermieristica, tutti con ottimi risultati.

Nel 2016 ha iniziato a lavorare presso il Policlinico di Milano, fondazione Ca' Granda, dove avrà l'opportunità di proseguire la sua attività anche in futuro ma solo dopo aver conseguito la laurea in infermieristica.

In sintesi la studentessa ha chiesto, rivolgendosi anche al Garante:

- 1) Che le sia riconosciuto e convalidata la frequenza dei tirocinii svolto nella sede di Prato di Unifi;
- 2) Che le sia data la possibilità di svolgere attività di tirocinio a Milano, ferma restando la sua iscrizione all'Ateneo di Firenze. Il Policlinico di Milano, dichiara la studentessa, è in tal senso disponibile.

La richiesta, pur se le esigenze addotte sono serie e degne di considerazione, non può essere accolta.

Come si legge molto chiaramente dal certificato che ha inviato a questo Ufficio, il Regolamento didattico del Corso di Laurea -discusso, e approvato presso gli Organi Accademici Competenti - è molto chiaro in materia di tirocini.



L'Articolo 7 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica prevede al punto f.3): *Nel caso di interruzione della frequenza per due anni accademici, il Direttore delle attività formative del Corso di Laurea, sentito il Presidente, può prescrivere la ripetizione di tutto o di parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia pari o superiore a tre anni.*

La studentessa ha frequentato e interrotto l'ultimo tirocinio presso l'Università di Firenze nell'anno accademico 2011/2012.

L'interruzione è stata superiore a tre anni e il tirocinio deve essere obbligatoriamente ripetuto.

Sul secondo punto, non è possibile prevedere la frequenza del tirocinio presso una struttura di Milano.

Viene qui in rilievo il principio dell'autonomia di ogni ateneo per quanto riguarda in particolare le attività didattiche e di formazione. Non sono attive, inoltre, convenzioni tra l'Università di Firenze e la Fondazione Ca' Granda, Policlinico di Milano.

Si conclude pertanto per la impossibilità di accoglimento delle richieste della studentessa ... Omissis

IL GARANTE
Sergio Materia